

REGOLAMENTO (CE) N. 420/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96 ⁽⁴⁾, ha stabilito nella parte B degli allegati i fatti generatori applicabili nel quadro del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96 ⁽⁶⁾; che quest'ultimo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione ⁽⁷⁾, dove è prevista, tra l'altro, la possibilità di usare crema senza aggiunta di rivelatori nel quadro del regime di aiuto ivi previsto; che occorre quindi adattare il regolamento (CEE) n. 1756/93 per tener conto di tali modifiche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 stabilisce, nella parte D dell'allegato, i fatti generatori applicabili alle spese di magazzinaggio che il venditore deve rimborsare se il burro o il latte scremato in polvere offerto all'intervento non sono conformi ai requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98 ⁽⁹⁾ e rispettivamente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98; che le suddette spese di magazzinaggio sono fissate con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ⁽¹²⁾; che per ragioni di coerenza è opportuno sostituire i fatti generatori succitati con un riferimento al fatto generatore previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3597/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93 è modificato come segue:

1) nella parte B.II. il punto 6 è sostituito dal seguente:

Regolamento	Importi di cui trattasi	Tasso di conversione agricolo da applicare
*6. (CE) n. 2571/97	Prezzo offerto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), accettato nel quadro delle gare	Tasso di conversione agricolo valido il giorno del pagamento»

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.⁽⁴⁾ GU L 80 del 30. 3. 1996, pag. 48.⁽⁵⁾ GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁶⁾ GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.⁽⁷⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.⁽⁸⁾ GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.⁽⁹⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5.⁽¹¹⁾ GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.⁽¹²⁾ GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 22.

2) Nella parte B.III. il punto 4 è sostituito dal seguente:

Regolamento	Importi di cui trattasi	Tasso di conversione agricolo da applicare
«4. (CE) n. 2571/97	<p>A. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), accettato nell'ambito delle gare</p> <p>B. Importo di riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma</p>	<p>i) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1</p> <p>ii) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di fabbricazione del burro concentrato conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), punto i)</p> <p>iii) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di incorporazione del burro senza aggiunta di rivelatori nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8 o nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1</p> <p>iv) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di incorporazione di crema senza aggiunta di rivelatori nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formula B</p> <p>Tuttavia, in caso di superamento del termine previsto all'articolo 11, il tasso di conversione agricolo da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine</p> <p>Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui all'articolo 11»</p>

3) Nella parte D, punto 2, lettera A, i termini «tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e b), del regolamento (CEE) n. 3597/90».

4) Nella parte D, punto 3, lettera A, i termini «tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna delle merci di cui trattasi» sono sostituiti dai termini «tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3597/90».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, i punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano alle gare il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto posteriormente al 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
